

**DEPOSITO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventisei (26) del mese di ottobre.

In Udine, nel mio Studio in Via Gorghi n. 6.

Avanti a me dottor Pierluigi Comelli, Notaio in Udine ed iscritto al Collegio Notarile di detta Città,

è presente il signor:

VIGOLO GIANPAOLO, nato a Udine il 21 luglio 1963 e residente a Mortegliano (Udine) in via Roma n. 82/1, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella sua veste di Presidente dell'Associazione denominata:

"PRO LOCO COMUNITA' DI MORTEGLIANO, LAVARIANO E CHIASIPELLIS APS" con sede a Mortegliano (Udine) Piazza Verdi n. 13, Codice Fiscale: 94002470303, Partita IVA: 00975240300, a quest'atto autorizzato giusti poteri allo stesso attribuiti in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del giorno 21 febbraio 2020.

Detto comparente, della cui identità personale nonché veste rappresentativa e poteri io Notaio sono certo,

p r e m e t t e:

- che l'Assemblea dei soci dell'Associazione in data 16 ottobre 2020 su proposta del Consiglio Direttivo del 2 ottobre 2020, ha deliberato la modifica degli articoli dello statuto vigente ai fini dell'adeguamento alle norme previste per le Associazioni di Promozione Sociale;
- che dette modifiche sono state approvate all'unanimità, avendo l'assemblea raggiunto il quorum necessario per deliberare in merito;
- che pertanto è stato approvato il nuovo Statuto Sociale, dando mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di curare il deposito del predetto documento presso un Notaio, provvedendo alle formalità conseguenti.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

il comparente mi presenta una scrittura avente per oggetto lo Statuto e, dichiarandomi di agire nell'interesse di detta Associazione, al fine di ratificare quanto stabilito dall'assemblea di data 16 ottobre 2020 mi richiede di depositare la scrittura medesima nei miei atti.

A ciò aderendo, io Notaio, ricevo detta scrittura che consiste in n. tredici (13) fogli di carta dattiloscritti per complessive ventisei (26) pagine contenenti lo Statuto Sociale formato da n. 30 (trenta) articoli.


Detta scrittura, previa lettura da me datane al comparente, si allega sotto la lettera "A" al presente atto e con questo verrà sottoposta alla formalità di registrazione.

Il comparente espressamente autorizza me Notaio a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Le spese dell'atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

REGISTRATO A UDINE
il 27/10/2020
al n. 18093
Serie 1T
Liquidati:
Euro 200,00

**VERSATO IMPOST
DI BOLLO € 45,00**



zione.

Letto da me Notaio al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici (16.00).

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, in pagine due circa di un foglio.

Firmato:

Vigolo Gianpaolo

Pierluigi Comelli Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N. 28161 DI FASCICOLO



STATUTO DELLA "PRO LOCO COMUNITA'

DI MORTEGLIANO, LAVARIANO E CHIASIPELLIS APS"

ART. 1 - Atto Costitutivo

Si è costituita in Mortegliano, in forma pubblica, un'Associazione Pro Loco, non riconosciuta, denominata "Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis APS", con sede in Mortegliano, la cui giurisdizione si identifica con il territorio comunale.

La Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis APS (più in seguito per brevità chiamata Pro Loco), soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, è un'Associazione di liberi cittadini, di Circoli, Gruppi, Associazioni locali; essa è apartitica, nel senso che proclama la sua libertà da ogni forma di condizionamento politico; essa è rappresentativa della realtà del paese e riconosce pertanto la sua natura apertamente democratica. L'Associazione non persegue fini di lucro e pertanto con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.



ART. 2

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Morteqliano
in Piazza Verdi, civico 13, Palazzo Comunale

ART. 3

L'eventuale trasferimento della sede non costituisce
modifica statutaria.

ART. 4

La Pro Loco può aderire all'UNPLI APS ed al Comitato
Regionale UNPLI Friuli Venezia Giulia APS, nonché a
eventuali Consorzi tra le Pro Loco costituiti e
competenti per territorio. L'Associazione, per
assicurare il conseguimento dei compiti, può aderire a
qualsiasi altro Ente, Comitato o Associazione

ART. 5 - Oggetto Sociale

L'oggetto sociale che la Pro Loco si propone è il
seguente:

a) Riunire intorno a sé tutti coloro, Associazioni,
Circoli, Gruppi, liberi cittadini, rappresentati delle
varie categorie sociali, professionali, economiche,
culturali, sportive, i quali hanno l'obiettivo comune
dello sviluppo della località inteso nel senso più ampio
e completo del termine ed in particolare mirando al
soddisfacimento degli interessi turistici della
collettività, promuovendo lo sviluppo turistico del

territorio comunale di Mortegliano, anche secondo quanto previsto dal successivo comma h.

b) Creare occasioni di incontro, di collaborazione, di riflessione e di solidarietà nella popolazione, con particolare riguardo, ma senza per'altro porre discriminazioni di sorta alla realtà giovanile, anche favorendo lo sviluppo dell'Associazionismo.

c) Valorizzare ogni tipo di struttura sociale e comunitaria esistente nel Comune, utilizzandola a miglior beneficio della popolazione.

d) Sviluppare le relazioni, ad ogni livello, tra abitanti di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis, anche nella ricerca di comuni attività ed obiettivi.

e) Creare un coordinamento ed un appoggio reciproci tra le varie realtà Associazionistiche esistenti, in vista di un utilizzo ideale ed efficace degli sforzi di tutti.

f) Incentivare le varie categorie professionali e stimolare, come momento organizzativo e di crescita, l'artigianato, l'agricoltura, l'industria, il commercio, i servizi e le libere professioni locali, segnalando, ove necessario, problemi ed esigenze delle singole categorie all'attenzione del Consiglio Comunale, e/o degli Organi preposti in sede comunale, territoriale, regionale e nazionale; cercando un collegamento



operativo con la scuola dell'obbligo per l'orientamento professionale dei giovani, contribuendo alla risoluzione dei problemi delle categorie con un'opera di intervento efficace, attraverso lo studio dei loro problemi; l'approfondimento di documentazioni già esistenti; l'organizzazione di convegni e conferenze con la presenza di esperti e tecnici qualificati dei settori; con l'allestimento di mostre, mercati e fiere; il tutto in stretto collegamento con le Associazioni dei settori interessati ed in competenti organi territoriali e regionali.

g) Favorire incontri tra genitori, tra famiglie, tra famiglie e scuola con attenzione particolare ai concreti problemi della donna, della famiglia d'oggi, degli anziani e delle persone diversamente abili.

h) Riunire attorno a sé tutti gli interessati anche ad un eventuale sviluppo turistico della località, contribuendo ad organizzare in questo senso la vita comunale studiandone il miglioramento edilizio e stradale, ampliando la conoscenza e la valorizzazione dei beni artistici e storici locali; salvaguardando certe architetture rurali interessanti, promuovendo l'abbellimento con piante, fiori, giardini pubblici, delle aree abitate o di traffico, apponendo cartelli

indicatori e tutto quanto necessario a migliorare la sicurezza e la viabilità; valorizzando le bellezze naturali di tutta la zona; propagandandole per farle meglio conoscere ed apprezzare, ed impedendo, attraverso la loro protezione, ogni forma di sfruttamento o di inquinamento ecologico; favorire e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici esistenti e suggerendo l'istituzione di loro nuove forme (servizi automobilistici, di linea, di collegamento con i più vicini centri urbani; servizi di facchinaggio; creazioni di stazioni di servizio di informazione, di viaggi; promuovere l'istituzione di alberghi, locande, trattorie, ritrovi ed il miglioramento degli esistenti, segnalare eventuali scorrettezze nell'applicazione delle tariffe locali, eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti Autorità; predisporre, di concerto con il competente Ente costituito, il materiale di propaganda e di illustrazione delle località turistiche della giurisdizione e di sostegno alla divulgazione specificamente necessari per il raggiungimento di ciascuno dei precitati scopi. La Pro Loco può istituire anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati



Roberto J. ...



punti di Informazione e Accoglienza turistica IAT.

i) Provvedere a una valorizzazione locale della lingua friulana, delle tradizioni e dei costumi del Comune e/o della nostra Regione, in stretto collegamento con la scuola dell'obbligo.

l) Attivare l'organizzazione del "tempo libero" e di nuovi "spazi" di vita comunitaria, sviluppando attività culturali e ricreative quali convegni, conferenze, dibattiti, mostre di pittura e scultura; mostre filateliche, fotografiche, di antiquariato, di documentazione storica, scientifica e sociologica, incontri di poesia, di folklore e di friulanità, attività teatrali; attività concertistiche corali e strumentali; corsi linguistici; cineforum; attività sportive ed agonistiche; gite; festeggiamenti e sagre locali; campeggi estivi, escursioni; gemellaggi (specie per realizzare fra i più giovani scambi di culture e di esperienze); mercati, fiere, aste, compresa la somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle manifestazioni sopra citate ed in particolari attività programmate.

m) Organizzare eventuali attività di servizio per la popolazione, in collaborazione con Enti pubblici e privati.

n) Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

o) Aprire e gestire circoli per soci.

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale, sotto riportate, e previste dall'articolo 5 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

1. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);



3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

4. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

5. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera v) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

6. Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera z) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

ART. 6 - Attività diverse

La Pro Loco può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale a norma dell'Art.6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

117, secondo criteri e limiti che saranno definiti da apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno stabilite con delibera del Consiglio direttivo.

ART. 7 - Collaborazioni

La Pro Loco potrà collaborare con Enti, Comuni ed Associazioni aventi analoghe finalità.

ART. 8 - Proventi

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria amministrazione sono:

1. Le quote dei Soci;
2. I contributi dello Stato e da Enti pubblici e/o privati;
3. Le eventuali donazioni ed eredità;
4. I proventi di gestione di iniziative stabili ed occasionali;
5. Contributi dell'Unione Europea e Organismi Internazionali;
6. Entrate da prestazioni di servizi convenzionati;
7. Proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. Altre entrate compatibili con le finalità sociali



Handwritten signature

Handwritten signature



dell'associazionismo di promozione sociale, compresa la raccolta dei fondi per il finanziamento delle proprie attività, come previsto dall'art. 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

9. Tutti gli utili derivanti dalla gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti per l'attività della stessa Pro Loco e per nessun motivo possono essere ripartiti tra i Soci.

ART. 9 - Patrimonio, prestazioni dei soci

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

2. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali;

3. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite;

5. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto sopra prescritto e può prevedere dei rimborsi

delle spese documentate; sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito della attività istituzionali.

ART. 10

Attività di volontariato e assicurazione obbligatoria

Qualora la Pro Loco si dovesse avvalere di volontari, nello svolgimento delle proprie attività, saranno rispettate le disposizioni previste dagli artt. 17 e 18 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Si precisa a tal fine, che non si considera volontario, ai sensi del medesimo Decreto, l'associato che occasionalmente collabori con gli organi sociali per lo svolgimento delle attività previste.

ART. 11 - Soci

1. I Soci della Pro Loco si distinguono in Onorari, Sostenitori ed Ordinari; essi devono essere persone fisiche e devono aver compiuto la maggior età, per essere eleggibili alle cariche sociali e non esiste alcun vincolo di residenza per i Soci. Sono Soci Onorari coloro che vengono così nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti verso la Pro Loco stessa o verso la comunità. Sono Soci Sostenitori coloro che versano annualmente un contributo finanziario superiore a quello fissato per i Soci ordinari. Sono



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Soci Ordinari coloro che versano annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo e sono costituiti da liberi cittadini, Associazioni, circoli o gruppi. Le Associazioni sono rappresentate dal legale rappresentante o suo delegato ed in assemblea hanno unico voto. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

2. Fermo il disposto del punto 1) del presente articolo 11, tutti i Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee Generali con diritto di discussione e di voto;
- di eleggere i membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco e di essere eleggibili alle cariche sociali, fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

3. La quota associativa per i Soci Ordinari viene fissata annualmente dal Consiglio direttivo della Pro Loco. Tale quota non è trasmissibile, frazionabile o rivalutabile.

4. Chiunque desidera far parte della Pro Loco può iscriversi richiedendo la tessera e pagando la relativa quota. L'iscrizione decorre dalla data di versamento, in casi particolari il Consiglio Direttivo può fissare dei limiti temporali al tesseramento; l'iscrizione alla Pro

Loco non può essere a tempo ed è pertanto operativa, salvo quanto previsto ai commi successivi, fino al termine dell'anno sociale.

5. La qualità di Socio si perde per rinuncia (da presentare alla Segreteria dell'Associazione entro e non oltre il 31/12 di ogni anno), per decesso, per morosità o per indegnità. La decadenza per indegnità è motivata e deliberata dal Consiglio Direttivo; il Socio così decaduto ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

6. I Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti e non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco stessa.

ART. 12 - Modifiche

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci, con approvazione da parte di almeno i 2/3 dei votanti.

ART. 13 - Ammissione

L'ammissione alla Pro Loco è subordinata alla accettazione senza riserve del presente Statuto. I Soci si obbligano a non adire alle vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia, prima di sottoporla al giudizio del Consiglio direttivo e dopo



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



aver acquisito il parere dei Proviviri.

ART. 14 - Anno Sociale

L'anno sociale ha ordinariamente inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15 - Organi sociali

Gli organi sociali della Pro Loco sono:

- Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il collegio dei Revisori, (tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117);
- Il collegio dei Proviviri;

ART. 16 - Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali relative all'esercizio del nuovo anno sociale. E' ammessa la delega scritta, ma un Socio non ha la facoltà di rappresentare, nella medesima riunione, più di un Socio.

Le Associazioni, Circoli o Gruppi, sono rappresentati in Assemblea da un loro delegato e, all'atto della votazione, hanno diritto di esprimere un solo voto.

2. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce, su convocazione del Presidente della Pro Loco, una volta all'anno, entro il mese di gennaio, per la discussione e


l'approvazione dell'attività sociale, e del bilancio consuntivo dell'anno precedente e l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività per l'anno in corso secondo i punti previsti dall'ordine del giorno della seduta.

3. L'Assemblea Generale elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, ed esprime le sue indicazioni per l'attività futura.

4. L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su domanda scritta da parte di almeno 1/3 (unterzo) dei Soci con diritto di voto. La richiesta deve specificare i motivi per cui si chiede la convocazione.

5. L'Assemblea deve essere convocata con avviso affisso in luogo pubblico e presso la sede della Pro Loco, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. Può essere anche convocata, oltre che nei modi sopra descritti, con posta ordinaria o elettronica.

6. L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è validamente convocata in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla precedente, qualunque sia il numero dei Soci presenti.



7. Il Presidente della Pro Loco od in sua assenza un membro designato dal Consiglio Direttivo, inviterà l'Assemblea a nominare il Presidente della seduta, il Segretario che redigerà il verbale e gli scrutatori per la verifica delle votazioni. Prima di dichiarare la validità della seduta, il Presidente deve constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento ed il numero dei voti validi presenti, tranne nei casi specificatamente contemplati, l'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza dei voti.

8. I lavori assembleari sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Detto verbale sarà a disposizione dei Soci che ne faranno successiva richiesta.

9. Successivamente alla chiusura dei seggi elettorali ed alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo si provvederà a trascrivere in appendice del verbale dell'Assemblea Ordinaria l'esito della votazioni e alla relativa distribuzione delle cariche, quale parte integrante del verbale stesso.

10. Le funzioni di segretario dell'Assemblea possono essere svolte dal Segretario della Pro Loco.

11. Nel caso di scioglimento, trasformazione, fusione o

scissione della Pro Loco, l'Assemblea è straordinaria e delibera con la presenza dei 3/4 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

12. L'Assemblea procede alle modifiche statutarie. Per tali modifiche è necessaria la maggioranza di 2/3 dei presenti.

13. L'Assemblea delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

14. L'Assemblea approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

15. L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuitigli dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, per quanto di sua competenza.

16. L'Assemblea nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione dei conti, quando previsto ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 17 - Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, è composto da n. 16 (sedici) Consiglieri e dura in carica quattro anni. Esso adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento esecutivo ed amministrativo della Pro-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Loco, e per il raggiungimento degli scopi tutti di cui al presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo elegge, fra tutti i suoi membri, il Presidente della Pro-Loce, il Vice-Presidente, il Segretario, ed eventualmente, il Consiglio di Amministrazione e i Responsabili delle Commissioni di lavoro che si intenderanno istituire al fine di rendere più agevole la parte esecutiva, le quali Commissioni potranno essere aperte anche ad estranei all'Associazione stessa. Il Presidente e le altre cariche elettive durano in carica per quattro anni.

3. Il Consiglio Direttivo fissa la frequenza delle riunioni ordinarie e su convocazione del Presidente straordinariamente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno; o su richiesta di almeno 5 (cinque) Consiglieri, o del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori o del Consiglio di Amministrazione.

4. La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Pro Loco.

5. Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato

dimissionario. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, prenderà il suo posto il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea Generale dei Soci.

6. Quando dovesse venire a mancare la maggioranza dei Consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria per la surroga dei componenti mancanti.

7. Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Consiglio di Amministrazione (se costituito) redige il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci; adotta i regolamenti interni, ivi compreso l'eventuale regolamento elettorale ed assegna eventuali altri incarichi a sua discrezione.


Tutti gli incarichi e tutte le cariche sono onorari, e quindi gratuiti (salvo il rimborso di eventuali spese riconosciute); hanno la durata di quattro anni e sono comunque riconfermabili. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune od un suo Delegato, cui verrà comunque inviata copia della convocazione.

8. La convocazione del Consiglio Direttivo neo-eletto viene fatta da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che presiede la prima riunione.

9. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, soggetti esterni



[Handwritten signature]



per trattare argomenti di rilevanza per l'attività della Pro Loco.

10. Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il Tesoriere, per seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

11. Delle riunioni del Consiglio si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante.

12. La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 - Consiglio di Amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco, qualora costituito, è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, ed è composto da n. 3 (tre) persone. Esso amministra il patrimonio della Pro Loco, redige i bilanci e li sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione ordinaria, detiene la cassa della Pro Loco e nomina all'uopo un Segretario - Tesoriere. Il consiglio di Amministrazione dà esecuzione

alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni; provvede al normale andamento della Associazione e dirige l'amministrazione sociale, si incarica delle esazioni, dei pagamenti, della tenuta dei libri contabili necessari, compreso il libro dei Soci. In caso di scioglimento della Pro Loco, sentito il Consiglio Direttivo uscente, il Consiglio di Amministrazione curerà la designazione delle somme con le modalità previste dallo Statuto. In caso che il Consiglio di Amministrazione non venga costituito, tutte le attività inerenti sono trasferite per competenza al Consiglio Direttivo.

ART. 19 - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, è composto da n. 5 (cinque) membri, di cui uno è il Presidente del Collegio, due sono effettivi e due sono supplenti.

2. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo amministrativo e finanziario. I Revisori esplicano il loro mandato in conformità alle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Rilevando irregolarità amministrativa essi devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo della Pro Loco per i necessari provvedimenti.



[Handwritten signature]



3. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni.

4. Sulla nomina dei componenti viene fatto salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20 - Collegio dei Proviviri

Il collegio dei Proviviri, eletto dall'Assemblea Generale su indicazione da parte del Consiglio Direttivo uscente, tra persone del Comune di risaputa capacità, serietà e moralità, è costituito da 5 (cinque) membri.

Anche esso dura in carica quattro anni, e viene chiamato in causa in tutti i casi previsti dal presente Statuto o per volontà del Presidente, per l'adempimento del proprio ruolo istituzionale.

ART. 21 - Libri sociali obbligatori

Oltre al rispetto delle norme generali previste per la tenuta della contabilità, vanno tenuti i seguenti libri contabili e sociali:

- Il libro degli associati;

- Il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui vanno trascritti i verbali redatti per atto pubblico;

- Il libro delle adunanze dell'Organo di Amministrazione (Consiglio direttivo), dell'Organo di Controllo ed eventualmente degli altri Organi sociali.

La compilazione dei libri sociali obbligatori potrà essere effettuata anche con l'ausilio di strumenti informatici.

ART. 22 - Il Presidente

Il Presidente della Pro Loco eletto con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti, a scrutinio segreto, tra i membri del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega. Egli coordina le norme per il regolare funzionamento di tutte le attività e gli organi della Pro Loco; adotta tutti i provvedimenti con carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. Ha inoltre tutti i poteri previsti dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, elegge a maggioranza di voti, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di mancanza o assenza, esercitandone tutte le funzioni.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

ART. 23 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza. La carica di Presidente Onorario è a vita.

ART. 24 - I provvedimenti

I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti dei Soci sono: l'ammonizione, la sospensione a termine e la radiazione secondo la gravità dei comportamenti non conformi allo Statuto e sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Il socio va comunque sentito per la propria discolpa.

ART. 25 - Decadenza

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, decadono tutti gli organi sociali che restano in carica solo per gli adempimenti previsti per la nomina del nuovo Direttivo o per lo scioglimento della Pro Loco.

ART. 26 - Incompatibilità

Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive nelle

pubbliche Amministrazioni. Per quanto concerne l'ambito comunale l'incompatibilità si ravvisa nel ruolo degli Amministratori dell'Ente (Sindaco e Assessori). Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono anche incompatibili con incarichi di responsabilità in partiti o movimenti politici.

Art. 27 - Lo Scioglimento

1. Lo scioglimento della Pro Loco può essere deliberata soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate all'Art. 16 del presente Statuto.

2. In caso di scioglimento della Pro Loco, il Consiglio direttivo uscente devolgerà le somme ed i beni da questa acquisiti in qualsiasi forma, una volta sanate tutte le pendenze contabili, ad una Associazione avente le medesime finalità di utilità sociale, secondo quanto indicato dall'Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento stesso.

3. All'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1) del D.L. vo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo altre disposizione di legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le



disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di richiesta che la Pro Loco deve inoltrare con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.L. vo n.82/2005. Decorso il periodo sopra riportato il parere si rende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o difformità del parere, sono nulli.

ART. 28 - Adempimenti finali

Il presente Statuto andrà trasmesso al Consiglio Comunale di Mortegliano per conoscenza, ed agli Enti preposti per l'eventuale iscrizione all'apposito Albo.


ART. 29 - Norma Transitoria

Tutte le modifiche apportate allo Statuto in vigore devono intendersi immediatamente operanti.

ART. 30 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le Leggi Nazionali e Regionali riguardanti le Associazioni ascrivibili alla Pro Loco e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Luigi...
Comune...



Copia conforme all'originale che si rilascia
per uso CONSENTITO DALLA LEGGE
UDINE, il 27 OTT. 2020



[Handwritten signature]

